

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
- COPIA -
Atto N.78 del 11/05/2010

Oggetto:

**ATTUAZIONE DELLE NORME DEL D. LGS. 150/2009 IN
MATERIA DI SANZIONI DISCIPLINARI E RESPONSABILITA'
DEI DIPENDENTI. PUBBLICAZIONE DEL CODICE
DISCIPLINARE E COSTITUZIONE DELL'UFFICIO PER I
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.**

L'anno duemiladieci il giorno undici del mese di maggio alle ore 19.00, nella residenza comunale convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti Amministratori in carica:

RIPANI Ing. GIUSEPPE	Presidente
EUSEPI ARIANNA	Vice Sindaco
FORESI GIANNI	Assessore
GATTARI Dr.ssa PAOLA	Assessore
CETRARO GIUSEPPE	Assessore
CRUCIANELLI LUCA	Assessore
GIAMPAOLI ANTONELLA	Assessore

Sono assenti:

Assume la presidenza : Il Sindaco, RIPANI Ing. GIUSEPPE.

Assiste il Segretario Generale, NOCELLI Dr. FRANCESCO MARIA.

II PRESIDENTE

Constatando la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

La suddetta deliberazione è stata approvata all'unanimità dai presenti.

Oggetto: ATTUAZIONE DELLE NORME DEL D. LGS. 150/2009 IN MATERIA DI SANZIONI DISCIPLINARI E RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI. PUBBLICAZIONE DEL CODICE DISCIPLINARE E COSTITUZIONE DELL'UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il documento istruttorio di seguito riportato:

Visti gli artt. 67, 68 e 69 del D. Lgs. N. 150 del 27/10/2009, con i quali si introducono sostanziali modifiche all'attuale quadro normativo e contrattuale in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche in relazione ai rapporti di lavoro subordinati dei medesimi;

Visto in particolare l'art. 55 del D. Lgs. 165/2001 – così come modificato dall'art. 68 del D. Lgs. 150/2009 – il quale:

- al comma 1 stabilisce che “Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'art. 2, co.2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2”;
- al comma 2 dispone che: “La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro”;
- al comma 3 prevede che “La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari...”;

Atteso che con l'art. 69 del D. Lgs. 150/2009, si introducono dopo l'art. 55 del D. Lgs. 165/2001, gli artt. da 55-bis a 55-sexies che innovano profondamente in tema di sanzioni, responsabilità e procedimento disciplinare dei dipendenti, e, in particolare si prevede:

- La procedura disciplinare viene riformulata e i tempi del procedimento sono stati ridotti;
- Il responsabile della struttura di qualifica dirigenziale è competente a irrogare le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni. L'Ufficio per i procedimenti disciplinari interviene solo nel caso che la sanzione da applicare sia più grave della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni;
- Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, in dirigenti responsabili, l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione;

- a) falsa attestazione della presenza in servizio ovvero giustificazione dell'assenza mediante certificato medico falso (quest'ultima fattispecie configura anche un reato specifico punito con pena detentiva e pecuniaria);
- b) assenza ingiustificata per tre giorni in un biennio e sette giorni nell'arco degli ultimi dieci anni, ovvero in caso di mancata ripresa del servizio alla data prefissata dall'Amministrazione;
- c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;
- d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
- e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;
- f) il licenziamento in sede disciplinare è disposto, anche nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, che ha dato luogo ad un giudizio valutativo di insufficiente rendimento quando questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa stessa;

Atteso, pertanto, alla luce di quanto sopra, dover approvare il Codice Disciplinare, così come risultante dal combinato disposto dell'art. 3 del CCNL Regioni Autonomie Locali dell'11/04/2008, aggiornato con le modifiche introdotte dagli artt. 68 e 69 del D. Lgs. 150/2009, e degli artt. da 55-bis a 55-sexties del D. Lgs. 165/2001, disponendone la pubblicazione sul sito web del Comune;

Ritenuto altresì, ai sensi dell'art. 55 bis comma 4 del D. Lgs. 165/2001, di costituire l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari nell'ambito del Servizio Personale, stabilendo che il responsabile di detto Ufficio è il Segretario Generale il quale si avvarrà del personale assegnato al medesimo Servizio;

Ritenuto opportuno dover stabilire che l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, oltre a svolgere le competenze in materia disciplinare allo stesso attribuite dal predetto art. 55 bis, espliciti attività di consulenza in materia disciplinare in favore dei Responsabili del servizio che ritenessero di avvalersene;

Tutto ciò premesso quale parte integrante del dispositivo:

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

- 1) Approvare l'allegato Codice Disciplinare dei dipendenti del Comune di Montelupone, disponendone la pubblicazione sul sito web del Comune;
- 2) Costituire, ai sensi dell'art. 55 bis comma 4 del D. Lgs. 165/2001, l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, stabilendo che il responsabile di detto Ufficio è il Segretario generale il quale si avvarrà del personale assegnato al medesimo Servizio;
- 3) Di stabilire che l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, oltre a svolgere le competenze in materia disciplinare allo stesso attribuite dal predetto art. 55 bis, espliciti attività di consulenza in materia disciplinare in favore dei Responsabili del servizio che ritenessero di avvalersene;
- 4) Di dichiarare la proposta del presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134. 4° co., TUEL 267/00.

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il foglio pareri sulla proposta di deliberazione, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale dello stesso;

Con votazione, resa nei modi di legge riportata a pagina 1:

DELIBERA

1. **di accogliere** la proposta di deliberazione contenuta nel documento istruttorio, per i motivi nello stesso indicati e che si intendono qui integralmente riportati;
2. **di trasmettere** la presente deliberazione ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs 267/00;
3. **di dichiarare**, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co 4, del D. Lgs n. 267/00.

Letto e sottoscritto.

Il Presidente
f.to RIPANI Ing. GIUSEPPE
MARIA

Il Segretario Generale
f.to NOCELLI Dr. FRANCESCO

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
dal giorno 14/05/2010 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (Art. 124 TU 267/00)

MARIA

Il Segretario Generale
f.to NOCELLI Dr. FRANCESCO

La deliberazione viene sempre comunicata ai capigruppo consiliari, contemporaneamente
all'affissione all'Albo Pretorio (Art. 125 TU 267/00) nota del 14/05/2010 Prot. 5018

Il Segretario Generale
f.to NOCELLI Dr. FRANCESCO MARIA

 Constatato che sono decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione, come innanzi
attestato, si dà atto che la presente deliberazione diviene da oggi esecutiva, ai sensi del co 3
dell'Art. 134 del TU 267/00.

Il Segretario Gen.le
f.to NOCELLI Dr. FRANCESCO

MARIA

 La presente deliberazione ai sensi dell'Art. 127 TU 267/00, a seguito di richiesta, viene
inviata al Comitato Regionale di Controllo / Difensore Civico comunale per le successive
incombenze di controllo di legittimità.

Data

Il Segretario Gen.le
f.to NOCELLI Dr. FRANCESCO

MARIA

*Spazio riservato all'annotazione sul successivo corso della pratica, ai sensi dell'art. 127 del
T.U.:*

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Montelupone lì 14/05/2010



Il Funzionario Incaricato
(Dr.ssa Enrica Marzola)

**FOGLIO PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N° 80 del 10/05/2010**

**OGGETTO: ATTUAZIONE DELLE NORME DEL D. LGS. 150/2009 IN MATERIA
DI SANZIONI DISCIPLINARI E RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI.
PUBBLICAZIONE DEL CODICE DISCIPLINARE E COSTITUZIONE
DELL'UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.**

Parere di regolarità tecnica.

Montelupone li 10/05/2010

Il Responsabile
F.to PIGLIAPOCO Dr.ssa LUCIA